

Proposta di
REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESECUZIONE DI LAVORI ESEGUIBILI IN ECONOMIA IN
MATERIA DI LAVORI PUBBLICI
Art.88-144 del Dpr 554/1999 - ART. 24 – trattativa privata

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - MODALITA DI ESECUZIONE IN ECONOMIA
- ART. 3 – TIPOLOGIE DI LAVORI
- ART. 4 - DIVIETO DI FRAZIONAMENTO
- ART. 5 - RESPONSABILI DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO
- ART. 6 - INTERVENTI IN ECONOMIA MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA
- ART. 7 - INTERVENTI MEDIANTE COTTIMO
- ART. 8 – CONTRATTO
- ART. 9 – SORVEGLIANZA
- ART. 10 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
- ART. 11 - LAVORI NON CONTEMPLATI NEL PROGETTO
- ART. 12- PERIZIE SUPPLETIVE
- ART. 13 - LIQUIDAZIONI DEI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA
- ART. 14 - LIQUIDAZIONE DEI LAVORI EFFETTUATI MEDIANTE COTTIMO
- ART. 15 - COLLAUDO DEI LAVORI
- ART. 16 – GARANZIE
- ART. 17 – INADEMPIMENTI
- ART. 18 – LAVORI D'URGENZA
- ART. 19 - PROVVEDIMENTI NEI CASI DI SOMMA URGENZA
- ART. 20 – AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ART. 24 C. 1 Lett. 0a)
- ART. 21 - NORME FINALI



Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori che possono farsi in economia ai sensi dell'art. 24 comma 6 della Legge 11/02/1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, nonché degli artt. 78, 88, 143 e 144 del D.P.R. 21/12/1999 N. 554.

Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia

L'esecuzione in economia degli interventi può avvenire:

- in amministrazione diretta;
- per cottimi fiduciari;

A) Sono in amministrazione diretta i lavori pubblici per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale comunale e da personale eventualmente assunto, impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, tutto in proprietà dell'Ente o in uso. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro al netto di Iva.

B) Sono a cottimo i lavori per i quali si rende necessario, con procedura negoziata, l'affidamento ad impresa in possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente. L'importo dei lavori affidati a cottimo non può superare i 200.000 Euro al netto di Iva.

Art. 3 – Tipologie di lavori

Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, i seguenti lavori ed interventi:

A) Manutenzione o riparazione di opere od impianti quanto l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dalla Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

B) Manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000 €;

C) Interventi non programmabili in materia di sicurezza;

D) Lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

E) Lavori necessari per la compilazione di progetti;



F) Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;

Art. 4 - Divieto di frazionamento

E' vietato l'artificioso frazionamento dei lavori allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento, evitando le procedure previste come prioritarie dalla legge (procedure aperte) per l'affidamento dei lavori .

Art. 5 - Responsabili del servizio e del procedimento

L' esecuzione di lavori in economia viene avviata e disposta, nell' ambito degli obiettivi e del "budget" assegnato dalla Giunta Comunale con il PEG, dal Responsabile del Procedimento individuato ai sensi dell' art. 7 del DPR 554/1999.

L'affidamento dei lavori dopo l'approvazione della perizia/progetto da parte dell'assessore competente, avverrà a cura del Responsabile del Servizio.

Art. 6 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta

Quando i lavori vengano eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento, - ove non fosse possibile eseguirli con il personale dipendente, richiede l' assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi del Comune.

Egli provvede altresì all' acquisto del materiale ed ai mezzi d' opera necessari, nonché all' eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

I materiali, gli attrezzi, i mezzi d' opera e di trasporto necessari, sono forniti secondo l' ordinazione disposta dal responsabile del procedimento con le modalità fissate dai Regolamenti Comunali dei Contratti e di Contabilità.

Art. 7 - Interventi mediante cottimo

Nel cottimo l'affidamento dei lavori è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, eccetto il caso che la specialità o l' assoluta urgenza del lavoro sia tale da rendere necessario il ricorso ad una determinata impresa, ovvero quanto l'importo della spesa non superi i 20.000 € Il Responsabile del Servizio o del Procedimento è tenuto comunque ad ampliare il numero delle ditte da interpellare qualora ritenga che la tipologia dei lavori richieda l'acquisizione di preventivi in numero superiore. Il Responsabile del Servizio o del procedimento accerta le capacità tecnico professionali delle imprese da invitare, con riferimento alle previsioni del DPR 34/2000.



Il Responsabile del Servizio o del Procedimento accerta altresì il possesso da parte dell' Impresa dei requisiti generali di cui all' art.75 del DPR 554/1999.

Art. 8- Contratto

Per i lavori di importo inferiore a 10.000,00 € il contratto di cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera offerta o preventivo inviata al Comune e la sottoscrizione della Determina di Affidamento mentre per i lavori di importo compreso tra 10.000,01 euro e 40.000,00 viene stipulato apposito contratto mediante scrittura privata non autenticata da registrare solo in caso d'uso. In forma pubblica gli altri contratti.

Di norma la forma pubblica amministrativa sarà obbligatoria nel caso dell'appalto di opere finanziate con sovvenzioni o contributi da parte di Enti pubblici.

L'atto di cottimo deve indicare:

1. l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
2. i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
3. le condizioni di esecuzione;
4. il termine di ultimazione dei lavori;
5. le modalità di pagamento;
6. le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 del D.P.R. n. 554/99.

Art. 9- Sorveglianza

La sorveglianza dell'esecuzione dei lavori è affidata al Responsabile del Procedimento il quale, qualora ravvisasse fatti o elementi che possano configurare sostanziali violazioni del rapporto contrattuale, sarà tenuto ad informare il Responsabile del Servizio interessato.

Art. 10- Contabilizzazione dei lavori

I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del direttore dei lavori mediante:

- A) per il sistema di amministrazione diretta, mediante un registro su cui annotare le liste settimanali degli operai, le provviste occorse, i mezzi d'opera, i noli, ecc;
- B) per i lavori eseguiti a cottimo fiduciario mediante un registro di contabilità su cui vengono annotati i lavori eseguiti quali risultano dai libretti delle misure in stretto ordine cronologico.

Il Direttore dei Lavori annota su un altro registro le partite a credito dei fornitori, i pagamenti



eseguiti e il riassunto delle note settimanali.

Le fatture, nel caso di esecuzione in amministrazione diretta, le note dei lavori e delle non possono essere pagate se non munite del visto e del certificato di regolare fornitura o di esecuzione da parte del Direttore dei Lavori.

Art.11- Lavori non contemplati nel progetto

Quando nel corso dei lavori risultino necessarie nuove opere o forniture non previste, i nuovi prezzi, qualora non possano essere recuperati nel prezziario regionale vigente, vengono determinati raggugiandoli ad altri previsti nella perizia/progetto per lavori consimili oppure ricavandoli da nuove analisi.

Tali nuovi prezzi sono approvati con apposito atto del responsabile del servizio.

Art. 12 Perizie suppletive

Ove durante l' esecuzione dei lavori in economia si riconosca insufficiente la spesa impegnata, il responsabile del servizio provvede ad integrare l' impegno di spesa già assunto con le modalità previste dal Testo Unico Enti Locali D.Lvo 267/2000 e dal Regolamento di contabilità. In tal caso il Direttore lavori e/o il responsabile del procedimento sottoporrà all' Amministrazione una relazione in ordine:

- I. alla variante proposta;
2. ai motivi e cause che ne hanno determinato la necessità;
3. all' eventuale importo di spesa aggiuntivo.

In nessun caso la spesa complessiva dei lavori potrà superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro.

Si applicano comunque le previsioni dell' art.25 della Legge 109/94 in materia di varianti e di responsabilità dei progettisti.

Art. 13- Liquidazioni dei lavori in amministrazione diretta

Il responsabile del servizio o del procedimento propone la liquidazione dei lavori e delle provviste eseguite in amministrazione diretta mediante stati di avanzamento o contabilità finale corredata dal certificato di regolare esecuzione o certificato sul conto finale .I lavori e le provviste sono liquidati sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori.

Art. 14- Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo

I lavori sono liquidati, in base a stati di avanzamento e conto finale, salvo che il contratto disponga



diversamente, dal responsabile del servizio. Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del direttore dei lavori nella quale vengono indicati:

- A. i dati del preventivo/progetto e relativi stanziamenti;
- B. le eventuali perizie suppletive;
- C. l'impresa che ha assunto il cottimo;
- D. l'andamento e lo sviluppo dei lavori;
- E. le eventuali proroghe autorizzate;
- F. le assicurazioni degli operai;
- G. gli eventuali infortuni;
- H. i pagamenti in acconto;
- I. lo stato finale e il credito dell'impresa,
- J. i termini per il collaudo;
- K. le eventuali riserve dell'impresa;
- L. l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.

Il conto finale dei lavori che non hanno richiesto modalità esecutiva di particolare complessità può essere redatto con la sola attestazione della regolare esecuzione della prestazione.

Art. 15 Collaudo dei lavori

Il Responsabile del Procedimento può disporre il collaudo delle opere eseguite anche con incarico a tecnici esterni.

Art. 16- Garanzie

Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti di importo inferiore ad Euro 10.000,00.

Nel caso in cui non sia stata prestata cauzione, il pagamento potrà avvenire in unica soluzione soltanto alla fine dei lavori, accertata la regolarità degli interventi stessi.

Per i lavori in economia affidati a cottimo di importo compreso tra 10.000,01 euro e 40.000,00 euro l'impresa dovrà costituire una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo degli stessi.

Per i lavori in economia affidati a cottimo fiduciario preceduto da indagine di mercato con offerta in ribasso percentuale, la garanzia fidejussoria dovrà essere costituita ai sensi dell'art. 30 comma 2 della Legge 11/02/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.



La cauzione definitiva è progressivamente svincolata ai sensi del disposto citato al paragrafo precedente.

In ogni caso l'Impresa è tenuta a prestare le polizze assicurative per danni ad opere ed impianti preesistenti nonché per responsabilità civile verso terzi, per l'importo di € 50.000,00 per singolo intervento ovvero con polizza fidejussoria annuale di importo di € 100.000,00 da valere su tutti gli interventi effettuati nel corso dell'anno .

Art. 17 Inadempimenti

Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto od all' impresa cui è stata affidata l' esecuzione dei lavori, l' amministrazione, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito, può disporre l' esecuzione di tutto o parte del lavoro, a spese del soggetto dell' impresa, salvo l' esercizio, da parte dell' Amministrazione, dell' azione per il risarcimento del danno derivante dall' inadempienza.

Nel caso di inadempimento grave l' Amministrazione può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

Art. 18 Lavori d'urgenza

Nei casi l' esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all' uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l' autorizzazione dei lavori.

Art. 19 Provvedimenti nei casi di somma urgenza

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all' articolo precedente, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro (pari a L. 387.254.000) o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

L' esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l' affidatario; in difetto di



preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 136, comma 5, del D.P.R. n. 554/99.

Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla Giunta Comunale, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Ai sensi e per gli effetti del disposto dell' art. 191 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali, per i lavori pubblici di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale od imprevedibile, l' ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell' anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

Nei casi in cui il Sindaco intervenga con i poteri di cui all' art.54 del D.Lvo 267/2000, quando sia necessario dare luogo immediatamente all' esecuzione dei lavori ed opere, lo stesso Sindaco può disporre nella medesima ordinanza che il Responsabile del Servizio o del procedimento provveda all' acquisizione delle prestazioni necessarie od all' esecuzione dei lavori strettamente necessari a trattativa privata senza la previa gara informale, ovvero autorizzando il cottimo anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 20 – Trattativa Privata (Art. 24 c. 1 lett 0a) di cui alla Legge 109/94)

Ai sensi dell'art 24 comma 1 lettera 0a) della Legge 109/94 così come modificata dalla legge 166/02 possono essere affidati a trattativa privata tutti i lavori il cui importo è inferiore a Euro 100.000,00. (Escluso IVA e Spese Tecniche ecc...).

L'affidamento dei lavori avverrà secondo le seguenti modalità procedurali:

a) Importo dei Lavori inferiore a Euro 40.000,00

Si procederà mediante affidamento diretto di una perizia redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale o da tecnico incaricato ad impresa di fiducia con il criterio di rotazione

b) Importo dei lavori compreso tra Euro 40.000,01 e Euro 60.000,00;

Si procederà mediante indagine di mercato tra almeno tre imprese di fiducia



dell'Amministrazione con offerta in busta chiusa. Di norma dovrà essere redatta una perizia o un progetto da parte dell'Ufficio Tecnico o da tecnico incaricato.

c) Importo dei Lavori compreso tra 60.000,01 e 100.000,00

Si procederà alla redazione di un progetto da parte o dell'Ufficio Tecnico o di un professionista abilitato incaricato dall'Ente. L'Affidamento dei lavori avverrà attraverso una gara informale a trattativa privata con un numero minimo di 5 imprese.

Per le procedure di affidamento si procederà con invito diretto da parte dell'Ente.

Art.21 Norme e finali

Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto od incompatibili con quelle del presente Regolamento.

E' data facoltà all'assessore competente al ramo, previa autorizzazione della giunta comunale, impartire direttive complementari o norme di dettaglio che non siano in contrasto con quanto contenuto nel presente regolamento o con le leggi regionali e statali in materia di LL PP.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento ai principi dell'ordinamento ed alle vigenti Leggi in materia di Lavori Pubblici.

Prot. 4643

Pedace 18/10/2005



Assessorato LL PP, Urbanistica e Innovazione Tecnologica

www.comune.pedace.cs.it procellini@comunepedace.it

tel. 0984-436065 cell. 349-1508821 fax. 0984-436034

